



IN COLLABORAZIONE CON

Compensazione di crediti tributari e servizi telematici



Con l'art. 3, D.L. n. 50/2017, il Legislatore ha apportato rilevanti modifiche alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta.

In particolare, la Manovra, oltre ad aver ridotto da € 15.000 a € 5.000 il **limite annuo di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc.)** in compensazione oltre il quale è necessario il visto di conformità, ha disposto un **obbligo generalizzato di utilizzo**

segue a pag. 2

LA FRUIZIONE DELLE FERIE

di Salvatore D'Alessandro

Secondo quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile e dall'articolo 36 della Costituzione, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equi-

segue a pag. 2



Nuove prestazioni occasionali sostitutive dei Voucher

di Federico Clappa

I datori di lavoro, siano essi imprese o famiglie, che hanno necessità di ricorrere a prestazioni lavorative flessibili avranno a disposizione, a breve, un nuovo strumento: le prestazioni occasionali. Dopo l'abrogazione del lavoro accessorio, il parlamento sta per approvare una norma per consentire di ricorrere a prestazioni lavorative flessibili e di breve durata.

Chi può utilizzare le prestazioni occasionali?

- Persone fisiche, non nell'esercizio di attività professionale o d'impresa ma per attività quali: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e anziani, o, ancora, attività di

segue a pag. 3

Mod. 730, fissati i criteri per il blocco del rimborso

di Alberto Girinelli

In caso di presentazione del Mod. 730 precompilato, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate può sottoporre la dichiarazione:

- al controllo documentale, anche con riferimento agli oneri già indicati nel modello precompilato, sulla base delle informazioni fornite da soggetti terzi, quali interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali;

segue a pag. 3



ORDINANZA N. 14871/2017:

È legittimo il provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente, le cui mansioni non sono del tutto cancellate, ma redistribuite fra personale già in forza all'impresa e consulenti esterni. Il recesso del datore risulta giustificato se finalizzato ad una gestione più economica dell'azienda, purché il riassetto organizzativo sia reale e non pretestuoso.

ORDINANZA N. 14760/2017:

In caso di assoggettamento alle direttive del superiore il collaboratore è considerato un dipendente a tutti gli effetti, a nulla rilevando che fornisca le sue prestazioni a domicilio e non presso la sede aziendale.

Peri collaboratori che lavorano da casa è da escludersi il progetto in assenza di uno specifico risultato da raggiungere; il datore è tenuto al pagamento dei contributi.

SENTENZA N. 10527/2017:

La dichiarazione del contribuente di non possedere libri, registri, scritture e documenti, specificamente richiestigli dall'Amministrazione finanziaria nel corso di un accesso, preclude la valutazione degli stessi in suo favore e rende legittimo l'accertamento induttivo solo ove sia non veritiera, cosciente, volontaria e dolosa.

AUMENTA L'EFFICIENZA DEL TUO STUDIO

Scegli anche tu il nostro **SOFTWARE INTEGRATO**

PROTEZIONE AL 100% dal cambio di software

SISTEMA EDITORIALE

FISCALE & AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

ACCEDI alla LibreriaSeac

Non perdere il prossimo convegno

SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Esperiti in **NORMATIVA FISCALE** e **NORMATIVA LAVORO**

Scopri l'offerta formativa su www.cefor-formazione.it

da pag 1

dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la compensazione dei crediti in F24 (prima previsto solo sopra i 5.000 euro).

Con **Risoluzione 9 giugno 2017, n. 68**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte, precisando le modalità di utilizzo dei crediti tributari in compensazione tramite presentazione telematica degli F24 e dei relativi codici tributo.

In particolare, il documento di prassi elenca, innanzitutto, i **crediti per i quali i contribuenti erano già tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia** (si veda l'**Allegato 1** alla Risoluzione).

Inoltre, l'Agenzia elenca le imposte e i relativi codici tributo (**Allegato 2**), per i quali in capo ai titolari di partita IVA nasce il nuovo obbligo telematico: si tratta dei crediti relativi ad IRPEF, IRES, addizionali, IVA, IRAP, imposte sostitutive, ritenute e crediti derivanti dal quadro RU. Per tali tributi l'obbligo sorge a prescindere dall'entità dell'importo utilizzato.

Si ricorda che i **titolari di partita IVA erano già precedentemente tenuti alla trasmissione telematica del modello F24**, ma in base alla nuova disciplina introdotta sono ora **tenuti esclusivamente all'utilizzo dei canali online dell'amministrazione** (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico) e quindi non possono più ricorrere al sistema bancario (home banking).

Esiste comunque un'eccezione all'obbligo generalizzato di utilizzo dei citati servizi dell'Agenzia, che si verifica nell'ipotesi di compensazione di tipo **"verticale"** o **"interno"**, ossia con somme a credito e a debito che rientrano nella stessa tipologia d'imposta.

Per identificare i casi di compensazione verticale, nell'**Allegato 3** sono elencati, per ciascun **codice del credito che viene utilizzato in compensazione**, tutti i codici di pagamento per i quali si verifica una compensazione interna (ad esempio, credito da dichiarazione annuale IVA quando si compensa un versamento mensile IVA).

Videosorveglianza: l'Accordo sindacale sostituisce sempre l'Autorizzazione ministeriale

di Alessandro Grieco

In caso di installazione di apparecchi di videosorveglianza, la normativa oggi in vigore prevede la possibilità di procedere su due diversi binari:

- richiesta di autorizzazione agli Ispettorati del Lavoro competenti, che procederanno al rilascio dopo eventuale visita ispettiva, se ritenuta necessaria.
- stipula di accordo sindacale aziendale o con le rappresentanze sindacali territoriali

Benché tali due diversi binari risultino alternativi, il Ministero del Lavoro (Nota n. 4619/2017) ha ritenuto necessario, su apposita sollecitazione in forma di esplicito quesito, chiarire che la seconda via, ossia quella dell'Accordo sindacale, ove presente, avrà sempre la prevalenza sull'eventuale precedente presenza di autorizzazione ministeriale.

LA FRUIZIONE DELLE FERIE

tà, rappresentando un periodo annuale di sospensione dal lavoro con diritto alla normale retribuzione.

Il periodo, di norma continuativo, ha lo scopo di permettere al lavoratore il recupero psicofisico delle energie perse prestando attività lavorativa.

L'art. 10 del D.Lgs n. 66/2003 stabilisce che a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Il periodo di ferie va goduto:

- per almeno 2 settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione. Allo scadere dell'anno di maturazione, se il lavoratore non ha goduto interamente del periodo feriale di 2 settimane, il datore di lavoro sarà passibile di sanzione;
- per le restanti 2 settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (salvo più ampi periodi stabiliti dalla contrattazione collettiva), da fruirsi anche in modo frazionato.

Il legislatore ha quindi fissato le ferie in un periodo minimo pari a 4 settimane; la contrattazione collettiva o il contratto individuale possono prevedere un periodo superiore. La fruizione di ulteriori periodi di ferie rispetto alle 4 settimane non deve sottostare alle regole dell'articolo 10 del D.Lgs n. 66/2003. In particolare, il periodo di ferie eccedente le 4 settimane:

- può essere fruito, anche in modo frazionato, successivamente ai 18 mesi dalla maturazione;
- può essere monetizzato, salvo diversa previsione legislativa o contrattuale.

Sono da escludere dal divieto di monetizzazione delle ferie:

- i casi di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno;
- i casi in cui il rapporto di lavoro sia inferiore nell'anno.





L'ESPERTO
RISPONDE

Dichiarazione integrativa e regolarizzazione degli acconti

Domanda Ho presentato una dichiarazione integrativa per aver omesso un reddito nel Mod. UNICO 2016. L'acconto 2016, basandosi sulla dichiarazione originaria, è stato versato in misura inferiore a quanto effettivamente dovuto; è applicabile la sanzione per insufficiente versamento? E se sì, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso?

R. Secondo la Circolare 12 ottobre 2016, n. 42, in caso di dichiarazione integrativa da cui emerga una maggiore imposta, se l'importo versato per gli acconti coincide con quello determinato nella dichiarazione vigente al momento del versamento, non si applicherà la sanzione per carenza versamento. Di conseguenza, nel caso di specie non è necessario regolarizzare l'insufficiente versamento dell'acconto e si provvederà a versare il maggiore importo dovuto in sede di saldo.



Mod. 730, fissati i criteri per il blocco del rimborso

da pag. 1

- ai controlli preventivi effettuati in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa previsti dal comma 3-bis, art. 5, D.Lgs. n. 175/2014, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare, detti controlli preventivi possono essere effettuati dall'Agenzia delle Entrate entro 4 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione (7 luglio 2017) con riferimento ai Modd. 730 ai quali sono state apportate modifiche, che, rispetto ai dati contenuti nel Mod. 730 precompilato incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e:

- determinano un rimborso di importo superiore a € 4.000,00;
- presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo che deve essere rimborsato (ad esempio, i suddetti controlli potranno essere effettuati anche quando il rimborso del credito è pari ad € 300,00 se vi sono elementi incongruenti nella dichiarazione).

In tali casi l'Agenzia si impegna ad effettuare il rimborso spettante non oltre il sesto mese successivo al termine per l'invio della dichiarazione.

Si noti che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, i controlli preventivi si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate mediante CAF o professionisti abilitati.

Secondo quanto previsto dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 9 giugno 2017, i controlli preventivi possono scattare quando nel Mod. 730/2017 con esito a rimborso:

- si rilevano scostamenti per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle CU e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- si rilevano altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle CU;
- si è in presenza di situazioni di rischio, individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Nuove prestazioni occasionali sostitutive dei Voucher

da pag. 1

insegnamento privato;

- Imprese o utilizzatori con alle dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, salvo i settori esclusi (vedi in seguito);
 - Imprese agricole, solo nel caso di prestatori pensionati o giovani con meno di 25 anni (iscritti ad un ciclo di studi), disoccupati o percettori di prestazioni integrative, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno al reddito;
 - Amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legge.
- Chi non può utilizzare le prestazioni occasionali?**
- Imprese o utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori;
 - Imprese agricole, nei casi non previsti (vedi sopra);
 - Imprese edili e dei settori affini, quelle esercenti attività di escavazione o del settore lapideo e quelle del settore miniere, cave o torbiere;
 - nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Limiti all'utilizzo

Tali prestazioni possono dare luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi non superiori:

- a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore a favore del medesimo utilizzatore.

Le prestazioni occasionali saranno attivabili mediante apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS, alla quale devono registrarsi sia gli utilizzatori che i prestatori di lavoro. Le persone fisiche acquisiranno un libretto nominativo prefinanziato ("Libretto Famiglia"), con il quale potranno compensare le prestazioni, che avranno un valore orario pari a 10 euro, ai quali andranno aggiunte le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12 euro). Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica comunicherà all'INPS i dati ripilogativi della prestazione svolta.

Gli altri utilizzatori dovranno stipulare con il prestatore un contratto di prestazione occasionale e comunicare, almeno 1 ora prima dell'inizio della prestazione: dati anagrafici del prestatore, oggetto, luogo di svolgimento, data e ora di inizio e fine. Per tali utilizzatori, il valore orario delle prestazioni è di 9 euro, cui aggiungere le quote contributive e assistenziali (valore lordo orario di 12,375 euro), ed è prevista una durata minima di 4 ore (per un compenso minimo "netto" pari a 36 euro).

L'INPS, il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento delle prestazioni provvede al pagamento dei compensi con accredito su conto corrente o bonifico bancario presso gli uffici postali, nonché all'accredito dei contributi e del trasferimento all'INAIL dei premi assicurativi.

Saranno previste, ma al momento non definite, delle sanzioni amministrative per gli utilizzatori che violino i limiti e gli obblighi di comunicazione previsti.

Scadenze del mese

SCADENZE DI LUGLIO

Venerdì 7 luglio

MOD. 730:

- i lavoratori dipendenti/pensionati consegnano al soggetto che presta assistenza fiscale i Modd. 730 e 730-1;
- il soggetto che presta assistenza fiscale consegna al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e invia telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4
- datori di lavori ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all'Agenzia delle Entrate i Modd. 730.

Lunedì 10 luglio

INPS: versamento contributi per il personale domestico (II trimestre)
FONDO M. NEGRI, M. BESUSSO E A. PASTORE: versamento dei contributi di previdenza e assistenza integrativa (II trimestre)

~~Domenica 16 luglio~~

Lunedì 17 luglio

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (giugno 2017).

Adizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (giugno 2017).

IVA: liquidazione e versamento mese di giugno 2017.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di giugno.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di giugno 2017:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli professionali, relativi al I trimestre 2017.

Giovedì 20 luglio

PREVINDAI E PREVINDAPI: versamento contributi integrativi per dirigenti industriali (II trimestre 2017).

~~Domenica 23 luglio~~

Lunedì 24 luglio

MOD. 730: lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

MOD. 730 - invio telematico CAF/professionisti abilitati: CAF e professionisti abilitati, i quali alla data del 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni, inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Mod. 730, 730-1, 730-3.

Martedì 25 luglio

Elenchi Intrastat: presentazione contribuenti mensili (giugno 2017) e trimestrali (II trimestri 2017).

Venerdì 31 luglio

MOD. 730: entro tale data il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese).

MOD. 770: invio telematico dichiarazioni relative al 2016.

IVA - rimborso/compensazione trim.: richiesta IVA a credito del II trimestre 2017.

INPS: denuncia retribuzioni per manodopera agricola del II trim. 2017.

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi di giugno 2017.

Libro unico: registrazioni relative al mese di giugno.

Autotrasportatori: presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al secondo trimestre per il rimborso/compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio.

VOLUNTARY DISCLOSURE: invio telematico dell'istanza collaborazione volontaria per regolarizzare le violazioni commesse entro il 30/09/2016.

Versamenti REDDITI 2017 con magg. 0,4%:

- imposte risultanti dalla dichiarazione delle Persone Fisiche/Società di Persone (periodo d'imposta 2016);
- imposte risultanti dalla dichiarazione dei soggetti IRES (esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione bilancio nei termini ordinari);
- diritto camerale annuale;
- imposte sostitutive: soggetti in regime dei minimi/forfetari, cedolare secca, IVIE, IVAFE, ecc.;
- saldo 2016 e I rata acconto 2017 dei contributi IVS artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale;
- saldo 2016 e I rata di acconto previdenziale 2017 da parte dei professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Versamenti Mod. IRAP 2017 con magg. 0,4%: versamento dell'IRAP (saldo 2016 e I acconto 2017).

Adeguamento studi di settore con magg. 0,4%: versamento IVA derivante dall'adeguamento agli Studi di settore ed eventuale maggiorazione (3%).

Mod. 730 - soggetti privi di sostituto: versamento delle imposte (con magg. 0,4%) risultanti da Mod. 730 di soggetti privi di sost. d'imposta. Certificazione Unica: invio telematico all'Ag. Entrate da parte dei sostituti d'imposta della CU 2017 contenente esclusivamente redditi 2016 non dichiarabili con Mod. 730/2017.

Rinnovi Contrattuali

Agricoltura - consorzi agrari
 Gas - acqua
 Igiene ambientale - Aziende municipalizzate
 Igiene ambientale - Aziende private
 Metalmeccanica - Aziende industriali

Orificeria - Aziende industriali
 Panificazione -
 Ferderpanificatori e Fiesa
 Poligrafici
 Pompe funebri - Aziende private
 Servizi assistenziali - ANASTE

Aumenti Retributivi

Autoscuole
 Centri elaborazione dati (CED)
 Ceramica - Aziende industriali
 Dirigenti - Magazzini generali
 Enti culturali e ricreativi - Federculture
 Igiene ambientale - Aziende municipalizzate
 Lavanderie - Aziende industriali
 Mobilità - Attività ferroviarie
 Porti



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di MAGGIO 2017	= 101,1
Variatione percentuale rispetto al mese precedente	= - 0,2
Variatione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 1,4
Variatione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 1,0